

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

(Approvato con delibera di Giunta n. 133 del 4.12.2009)

ART. 1 (Tipi di interventi)

1. La Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Terni, a norma dell'art. 2, comma 1, della L. 29/12/1993 n. 580, conformemente a quanto previsto dallo statuto, promuove iniziative aventi per scopo l'incremento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche e sociali della provincia di intesa con altre istituzioni, Associazioni di categoria e con altri Enti, nel rispetto del principio di sussidiarietà.

2. In assolvimento a tale funzione, l'Ente camerale inserisce annualmente nel proprio bilancio preventivo un programma di interventi per lo sviluppo economico provinciale così articolato:

- A) attuazione diretta di iniziative promozionali;
- B) partecipazione della Camera di commercio ad organismi associativi, enti, consorzi e società;
- C) partecipazione ad iniziative economiche promosse da Associazioni senza scopo di lucro o da imprese;
- D) attuazione di iniziative, a sostegno delle imprese, dirette a promuovere lo sviluppo economico e occupazionale, da disciplinare con appositi bandi.

Con specifico riferimento alle iniziative di cui alla lettera C) la Camera di commercio rende noto le tipologie di interventi che intende finanziare e i criteri in base ai quali verranno esaminate le singole richieste pubblicando annualmente e preventivamente apposito avviso a mezzo affissione all'Albo camerale e pubblicazione sul sito internet.

3. L'Ente camerale realizza i propri interventi promozionali tenendo conto dei seguenti criteri generali:

- sostenere le iniziative supportate da una adeguata progettazione, che prevedano tempi certi di realizzazione e consentano all'Ente camerale di assoggettare l'attività a controlli e verifiche anche periodiche;
- privilegiare le azioni caratterizzate da trasversalità;
- dare la priorità ad iniziative che si inseriscano in programmi, preferibilmente pluriennali, di sviluppo rispetto ad iniziative di carattere sporadico ed occasionale;
- valutare preventivamente i progetti in termini di efficienza ed efficacia relativamente agli obiettivi programmati;
- evitare la polverizzazione delle risorse attraverso la concessione di contributi di modesta entità;
- preferire, tra le iniziative promozionali organizzate da terzi, quelle che siano impostate in collaborazione con le Associazioni di categoria, escludendo in ogni caso il sostegno a quelle attività che perseguano un interesse interno all'Associazione o all'Ente e che comunque non siano aperte alla generalità dei soggetti economici potenzialmente interessati;
- privilegiare le iniziative che abbiano incidenza diretta e duratura sul sistema economico provinciale rispetto a quelle che abbiano riflessi indiretti o soltanto temporanei;
- favorire la rotazione degli operatori beneficiari delle agevolazioni;
- sostenere prioritariamente le iniziative che abbiano lo scopo di fornire servizi di interesse comune degli operatori.

4. Per i contributi di importo non superiore ad € 1.000,00, il provvedimento di utilizzo del budget da parte del dirigente è autorizzato con specifica determinazione del Presidente.

La Giunta con apposito atto definisce annualmente la tipologia delle iniziative finanziabili.

La somma complessivamente destinata a tali contributi è definita in sede di approvazione del bilancio di revisione entro il limite del 2% del totale delle risorse destinate agli interventi di natura promozionale al netto dei contributi per partecipazioni esterne dell'Ente.

La Giunta provvede a ratificare le determinazioni del Presidente secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, lettera c dello Statuto camerale.

ART. 2 (Interventi finanziabili)

1. I singoli provvedimenti di Giunta riguardanti la concessione di contributi dovranno avere come punto di riferimento le linee programmatiche approvate dal Consiglio e il programma delle iniziative promozionali inserito nel bilancio preventivo annuale.

Nell'impostazione del programma di interventi dovranno essere individuati gli obiettivi specifici da perseguire

con le azioni di supporto finanziario, tenendo conto dei seguenti fattori:

- a) risorse disponibili;
- b) esigenze prioritarie di miglioramento strutturale del sistema economico locale e delle sue componenti settoriali;
- c) situazione congiunturale;
- d) indirizzi della politica economica governativa e di quella regionale.

2. Al programma verrà data idonea divulgazione. Per iniziative di rilievo interessanti gran numero di soggetti potranno essere adottate forme di pubblicità in conformità alle disposizioni vigenti.

ART. 3 (Domanda)

I soggetti che intendono ottenere contributi per il sostegno di una iniziativa rilevante i fini della promozione dell'economia provinciale debbono presentare preventiva domanda alla Camera di commercio, sulla base della tempistica prevista nell'avviso di cui all'art. 2.

La domanda, sottoscritta dal responsabile dell'organismo promotore dell'iniziativa o dal legale rappresentante dell'Ente, deve contenere:

- a) la denominazione, la sede, il codice fiscale e l'eventuale Partita IVA del soggetto richiedente;
- b) una esauriente illustrazione dell'iniziativa per la quale si chiede il contributo, in cui siano messe in evidenza le ripercussioni di interesse generale che dovranno comportare la riqualificazione, il rilancio o comunque la promozione dell'economia locale;
- c) il piano finanziario debitamente firmato delle entrate e delle spese previste per l'iniziativa deve essere redatto in forma analitica e deve evidenziare le somme impegnate dal richiedente, i proventi che si presume di realizzare con l'iniziativa ed il contributo richiesto a terzi;
- d) la misura del contributo richiesto all'Ente camerale che non potrà eccedere il 30% del totale dei costi previsti per l'iniziativa e che, comunque, potrà dar luogo, al massimo, al pareggio tra entrate e uscite a consuntivo;
- e) la disponibilità a fornire tutti gli elementi informativi e di valutazione, nonché la documentazione, che si rendessero necessari in sede di istruttoria sotto pena di inammissibilità del beneficio;
- f) l'impegno a far risultare, in caso di accoglimento della richiesta, che l'iniziativa è realizzata con il concorso della Camera di commercio;
- g) disponibilità a consentire i controlli di cui all'art. 6, punto 2.

Con un anticipo sullo svolgimento dell'iniziativa di 30 giorni, il soggetto richiedente dovrà confermarne lo svolgimento ed eventuali variazioni del piano operativo e/o finanziario della stessa.

Le domande pervenute entro il termine previsto dall'avviso di cui all'art. 2 avranno carattere prioritario rispetto ad altre domande presentate in corso d'anno.

ART. 4 (Istruttoria)

1. Il titolare dell'Ufficio competente cui perviene la domanda provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente dell'Ufficio la responsabilità dell'istruttoria rivolta ad accertare l'esattezza dei dati in essa contenuti e ad acquisire elementi di valutazione di merito. Ove sia necessario, il responsabile provvede alla richiesta, anche per vie brevi, di elementi informativi e documentazione integrativa. Qualora non pervenga sollecita e completa risposta, la richiesta viene reiterata per iscritto con la fissazione di un termine di decadenza.

2. Completata l'istruttoria, l'Ufficio ne espone le risultanze ed inoltra la pratica al Segretario generale perché la proponga per l'inserimento nell'ordine del giorno della prima seduta utile della Giunta che può deliberare anche dopo l'attuazione dell'iniziativa.

ART. 5 (Concessione)

1. L'ammissione al contributo e l'ammontare dello stesso sono decisi dalla Giunta camerale nei limiti delle somme stanziare e nel rispetto delle condizioni indicate dal presente regolamento .

2. La deliberazione deve essere motivata. In particolare, la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e di diritto del provvedimento adottato. Pertanto, nelle premesse della deliberazione, deve in primo luogo essere illustrata, in ordine cronologico, la sequenza dei fatti: data della domanda e suoi contenuti; istruttoria compiuta dagli uffici e risultanze emerse. Deve essere poi valutata l'ammissibilità della richiesta nell'ambito dei compiti istituzionali di promozione dell'economia locale. Va infine verificata l'osservanza dei criteri e delle modalità

predeterminati per la concessione di contributi, con particolare riferimento agli obiettivi di promozione economica prefissati nel programma promozionale annuale.

3. Il dispositivo del provvedimento deve indicare:

- a) l'importo del contributo, il soggetto beneficiario e la percentuale massima di spesa effettiva che il contributo stesso non può in ogni caso superare;
- b) la precisazione che la liquidazione del contributo e la sua erogazione sono comunque subordinate all'esibizione dei documenti di cui alle lettere da a) ed e) del successivo art. 6;
- c) eventuali ulteriori condizioni a cui è da intendersi subordinata l'erogazione, come la nomina di rappresentanti camerali in seno a comitati operativi, la pubblicità del patrocinio e del finanziamento camerale e, in genere, ogni elemento che verrà ritenuto utile ai fini del pieno assolvimento delle funzioni istituzionali dell'Ente.

ART. 6 (Rendicontazione)

1. Al soggetto interessato viene data comunicazione scritta dell'intervenuta adozione della deliberazione in ordine al contributo precisandone, in caso di accoglimento, il contenuto e le condizioni ed invitandolo a trasmettere all'Ufficio competente, entro 90 giorni dalla conclusione dell'iniziativa, pena la decadenza, la seguente documentazione:

- a) una relazione dettagliata sullo svolgimento dell'iniziativa, corredata da idonea documentazione, nella quale siano evidenziati i risultati positivi che si sono determinati sul piano della promozione economica della provincia e la quantificazione delle imprese che ne hanno tratto diretto beneficio;
- b) il rendiconto analitico delle entrate realizzate o comunque accertate e delle spese sostenute, redatto in carta intestata e debitamente sottoscritto.
- c) Copia dei documenti di spesa vistati per presa visione dell'originale da un funzionario camerale e corredata da autocertificazione;
- d) nei casi in cui la presentazione della completa documentazione sia troppo onerosa, ovvero il contributo camerale non superi il 10% del totale delle spese sostenute per l'iniziativa o comunque l'importo complessivo del contributo stesso non superi la somma di € 5.000,00 i documenti giustificativi delle spese possono essere sostituiti da dichiarazione sostitutiva, da parte del beneficiario del contributo, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445 e da autenticarsi con le modalità stabilite dall'art. 38 della medesima legge;
- e) la documentazione atta a stabilire la natura dell'iniziativa, ai fini dell'applicazione della normativa delle ritenute fiscali dovute in base alle norme vigenti;
- f) la certificazione antimafia o la dichiarazione sostitutiva, ove prescritta.

Le spese relative al personale e ai costi figurativi dell'ente beneficiario del contributo sono riconosciute fino alla misura massima del 20% del totale delle spese rendicontate.

A tal fine il legale rappresentate del soggetto beneficiario dovrà produrre per ogni dipendente i seguenti documenti:

- a) prospetto con il calcolo del costo orario,
- b) riepilogo delle ore dedicate all'iniziativa rendicontata.

2. Nei casi in cui il soggetto beneficiario del contributo abbia presentato dichiarazione sostitutiva, la Camera di Commercio potrà procedere ad idoneo controllo circa la veridicità delle dichiarazioni rilasciate. Fermo quanto disposto dall'art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dal beneficio del contributo concesso sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 DPR 445/2000).

3. Pervenuta la documentazione, il responsabile del procedimento o suo delegato, dopo averne verificato la completezza ed il contenuto ed accertata la regolarità sotto il profilo procedurale ed amministrativo, trasmetterà la pratica al dirigente competente che disporrà l'erogazione del contributo mediante "determinazione".

4. Qualora non sia data risposta entro il termine di cui al comma 1 ovvero qualora la documentazione trasmessa sia incompleta o si renda comunque necessaria la richiesta di chiarimenti l'Ufficio provvede a darne comunicazione scritta all'interessato fissando un ulteriore termine di 30 giorni.

La mancata risposta dell'interessato senza giustificato motivo entro i termini prestabiliti, deve intendersi decaduta dai benefici del contributo. In tal caso la pratica deve essere vistata dal Segretario generale e portata a comunicazioni nella prima seduta utile della Giunta La pratica è ugualmente sottoposta al riesame della Giunta

ove l' iniziativa realizzata si sia discostata da quella preventivata o in ogni caso di inosservanza di eventuali direttive di natura operativa impartite dall'Ente camerale.

5. Qualora le spese rendicontate e ammissibili risultino inferiori a quelle preventivate di una percentuale superiore al 30%, il contributo concesso verrà, in sede di liquidazione, proporzionalmente ridotto.

Il contributo non potrà essere comunque superiore al 30% delle spese giudicate ammissibili.

ART. 7 (Interventi a favore delle imprese)

1. Per gli interventi promozionali a favore delle imprese, indicati dall'art. 1 comma 2 lett. D), siano essi direttamente rivolti agli operatori economici ovvero ad organismi consortili istituiti nell'interesse degli operatori stessi, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 3, 4, 5 e 6 del presente regolamento.

2. Sono inammissibili le domande presentate da soggetti che non siano in regola con il pagamento del diritto annuale.

3. Il contributo è erogato in regime de minimis ai sensi della Comunicazione della Commissione della CE 96/C 68/06.

ART. 8 (Disciplina interventi a favore delle imprese)

1. La disciplina particolare e le modalità tecniche di attuazione di ciascuno degli interventi di cui al precedente art.7 vengono individuate, di volta in volta, con appositi regolamenti adottati dalla Giunta camerale.

2. I regolamenti di cui al precedente comma dovranno in ogni caso disciplinare i seguenti aspetti:

a) limite di spesa globale entro il quale deve essere mantenuto l'impegno di spesa sul bilancio camerale;

b) specificazione dei criteri per l'esame delle domande;

c) apertura dell'iniziativa a tutti i soggetti economici potenzialmente interessati.

Art 9 Responsabilità

La Camera di commercio non assume alcuna responsabilità in merito all'organizzazione e allo svolgimento delle iniziative per cui sono stati accordati contributi previsti dal presente regolamento. Nessun rapporto di obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti della Camera di commercio che, verificandosi situazioni irregolari o che necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, nel caso, deciderne la revoca nello stesso limite.

Art. 10 Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica” - DPR n. 118 del 07/04/2000:

1. Tutti i soggetti che usufruiscono degli interventi sono iscritti in un apposito elenco, liberamente consultabile, contenente: i dati identificativi, gli estremi dell'atto di concessione, le eventuali disposizioni normative in base alle quali ha avuto luogo la concessione, l'ammontare delle somme erogate.

2. L'elenco è redatto entro il 30 aprile di ogni anno.

3. Entro il termine di cui al comma precedente, l'amministrazione rende pubblico, tramite affissione della durata di giorni 15 all'Albo Camerale e sito internet l'elenco dei soggetti beneficiari e dei relativi interventi.

ART. 11 Norme finali

Per quanto non espressamente stabilito dal presente regolamento, la Giunta camerale può, osservando la normativa vigente, deliberare su specifiche iniziative per casi d'urgenza.